



**RISPOSTA DEL COMMISSARIO BARNIER  
10 APRILE 2013**

Giuseppe Ricci  
Presidente Nazionale  
ITB ITALIA

R 6/02/2013  
S 10/04/2013

**ITB ITALIA**

Sede Legale: Via Venezia Giulia n° 4, San Benedetto del Tronto (AP) 63074

Tel/fax 0735.86227 -Cell. 347.1710210

[www.itbitalia.it](http://www.itbitalia.it)

[posta@itbitalia.it](mailto:posta@itbitalia.it)

[redazione.itbitalia@yahoo.com](mailto:redazione.itbitalia@yahoo.com)

## Interrogazioni parlamentari EUROPA

5 febbraio 2013

E-001198-13

Interrogazione con richiesta di risposta scritta  
alla Commissione  
Articolo 117 del regolamento  
Mara Bizzotto (EFD)

► Oggetto: Situazione delle concessioni balneari: ulteriori  
precisazioni circa l'applicabilità del modello spagnolo in Italia

 [Risposta\(](#)  
[e\)](#)

Rispondendo alla mia interrogazione [E-010266/2012](#), concernente la direttiva Servizi e l'applicabilità del progetto di legge spagnolo sulle concessioni balneari al contesto italiano, la Commissione ha precisato che l'obiettivo della Spagna nella formulazione del nuovo quadro normativo è di garantire la certezza del diritto dei proprietari, indebolita da «ambiguità riscontrate nel vigente quadro giuridico sui fabbricati situati nella fascia costiera in Spagna».

È la Commissione consapevole del fatto che la proroga delle concessioni prevista dal progetto spagnolo ha per oggetto tutte le concessioni demaniali marittime, quali definite all'art. 66 della Ley de Costas n. 22 del 28 luglio 1988, e non solo quelle accordate ai proprietari per uso di fabbricati di loro proprietà, siti in aree ritornate al demanio marittimo?

Preso atto che nell'attuale quadro giuridico italiano l'attività delle aziende balneari e delle loro infrastrutture fisse è strettamente connessa alle sottostanti concessioni, non ritiene la Commissione che anche nel nostro paese si sia creata una situazione di forte ambiguità normativa a fronte della quale l'applicazione della direttiva Servizi pregiudicherebbe la tutela del legittimo affidamento (avuto con la previgente legislazione) e la salvaguardia del diritto di proprietà delle aziende balneari che hanno realizzato nel tempo grandi investimenti basandosi su una durata ben maggiore delle concessioni?

Come intende agire la Commissione per far fronte all'ambiguità normativa creatasi in Italia nel settore oggetto dell'interrogazione?

Ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2013

## **ITB ITALIA**

IL COMMISSARIO BARNIER NELLA SUA RISPOSTA INDICA IL TERMINE “ **QUALORA** “ il numero di tali autorizzazioni sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili (articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Servizi).

APERTURA DELLA COMMISSIONE EUROPEA VERSO IL  
GOVERNO ITALIANO PER L'ESCLUSIONE DALLA DIRETTIVA  
SERVIZI 123/2006/CE DEGLI ATTUALI CONCESSIONARI DI BENI  
DEMANIALI MARITTIMI  
CON FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE  
LACUALI, FLUVIALI, PORTUALI  
IN ATTESA CHE VENGA COMUNICATO DALL'ITALIA  
ALL'EUROPA, CHE I BENI DEMANIALI MARITTIMI ITALIANI  
NON SONO BENI LIMITATI.

## ITB ITALIA

### RISPOSTA DEL COMMISSARIO BARNIER 10 APRILE 2013

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2013-001198&format=XML&language=IT>

IT

E-001198/2013

Risposta di Michel Barnier

a nome della Commissione

(10.4.2013)

La Commissione è a conoscenza delle ambiguità generate in Italia e Spagna dai regimi normativi in vigore precedentemente.

Il progetto di riforma della normativa spagnola mira a garantire la certezza del diritto per i proprietari di fabbricati, viste le ambiguità riscontrate nel vigente quadro giuridico per le proprietà situate sul litorale spagnolo.

Come la Commissione ha spiegato nella sua recente risposta all'interrogazione E-010266/2012, la concessione non riguarda le autorizzazioni rilasciate a prestatori che forniscono servizi sulle spiagge avvalendosi di infrastrutture mobili, come bar e chioschi. Per le autorizzazioni all'uso delle spiagge a questi scopi, il progetto di riforma stabilisce una durata massima di quattro anni.

La Commissione continua a monitorare l'adozione del progetto di riforma per assicurare che esso sia conforme alla normativa dell'UE.

Come recentemente indicato dalla Commissione nella risposta all'interrogazione E-1017/2013, spetta agli Stati membri e non alla Commissione fissare opportunamente la durata delle autorizzazioni **qualora** il numero di tali autorizzazioni sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili (articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Servizi).

Le suddette autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva Servizi, sono rilasciate per una durata limitata adeguata e non possono prevedere la procedura di rinnovo automatico. La durata dovrebbe essere tale da garantire l'ammortamento degli investimenti e una remunerazione adeguata. Spetta altresì agli Stati membri fissare la procedura di rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 9, 10 e dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Servizi.